



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Distribuzione di dividendi e adempimenti connessi**

di Alessandro Bonuzzi



La **distribuzione** degli **utili** nelle società di capitali, e segnatamente nelle Srl, porta con sé una serie di **adempimenti** e **formalità** che devono essere **obbligatoriamente osservati**.

La decisione in tal senso da parte della compagine sociale può essere assunta già in sede di **approvazione del bilancio d'esercizio**, oppure in un momento successivo, deliberando i soci **la distribuzione dell'utile d'esercizio** precedentemente accantonato a riserva.

In ogni caso, il verbale di distribuzione dell'utile dell'esercizio o, comunque, dell'utile degli esercizi precedenti, deve essere **registrato** presso l'Agenzia delle entrate, **previo versamento**, mediante modello F24, **dell'imposta di registro**, in misura fissa di **200 euro**.

Per effetto della modifica recata all'[\*\*articolo 13, D.P.R. 131/1986\*\*](#), ad opera dell'[\*\*articolo 14, D.L. 73/2022\*\*](#) (c.d Decreto Semplificazioni), il **termine per la relativa registrazione è passato da 20 a 30 giorni** decorrenti dalla data dell'assemblea.

Ai fini del perfezionamento della registrazione è necessario, in particolare, presentare all'Agenzia delle entrate:

- il **modello 69** debitamente compilato;
- **2 copie del verbale**, con **marche da bollo da 16 euro** ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo "1552");
- la **ricevuta** del versamento dell'imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla **dichiarazione di conformità con l'originale**, quella dell'**avvenuta registrazione**, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura "**Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di ..... in data ..... al n .....**" oppure "*In corso di registrazione*".

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non rilasci in tempo utile il verbale con l'indicazione



degli estremi di registrazione, è necessario allegare una **dichiarazione sottoscritta digitalmente**, riportante la data e l'Ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione, ovvero **allegare la copia della ricevuta di presentazione**.

La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci viene generalmente effettuata a mezzo **bonifico**, già **al netto della ritenuta a titolo d'imposta** da applicare **nella misura del 26%**.

La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta definitiva mediante modello F24 entro il **giorno 16 del mese successivo al trimestre solare** nel quale **viene effettuata la distribuzione**; pertanto, le scadenze possono essere quelle:

- del **16 aprile**, con riferimento al **primo trimestre**;
- del **16 luglio**, con riferimento al **secondo trimestre**;
- del **16 ottobre**, con riferimento al **terzo trimestre**;
- del **16 gennaio**, con riferimento al **quarto trimestre**.

Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo “**1035**” e **l'ultimo mese del trimestre** nel campo “mese di riferimento”.

Il verbale di distribuzione dell'utile deve essere allibrato sul **libro delle assemblee** dei soci, appositamente vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio, e **firmato dal Presidente dell'assemblea**, nonché **dal Segretario dell'adunanza**.

I soci percettori del dividendo non dovranno indicare alcunché in sede di **dichiarazione dei redditi**, poiché, come anticipato, la **ritenuta del 26% è applicata** a titolo d'imposta e, quindi, a **titolo definitivo**. I soci, dunque, percepiscono **già l'importo “netto”**.